



**PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA  
2020 - 2022**

(approvato dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 1 - 04 del 28/01/2020)

## **INDICE**

### **PREMESSE**

#### **1) SEZIONE CORRUZIONE**

1.1. LE FASI DI REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

1.2. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.3. LE RESPONSABILITA'

1.4. IL CONTESTO ESTERNO

1.5. IL CONTESTO INTERNO

1.6. ANALISI DEL RISCHIO E LE MISURE DI CONTRASTO

1.7. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1.8. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

1.9. FORMAZIONE

1.10. ROTAZIONE DEL PERSONALE

1.11. CONFLITTI DI INTERESSE

1.12. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1.13. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

#### **2) SEZIONE TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO**

#### **3) NORME FINALI , TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'**

## PREMESSE

Normativa di riferimento:

Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, artt. 20 e 21,

D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.,

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, art. 6,

D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 , n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni",

L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 "Legge n. 190 del 2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", art. 10, c. 1 e 2,

D. Lgs. n. 39 dell' 08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190",

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»,

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013 "D. Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della Trasparenza",

Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/05/2014 "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati",

D.L. n. 90 del 24/06/2014 , convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che ha trasferito all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»,

Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione",

D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",

Deliberazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016",

Deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016",

D.G.R. n. 18 - 4346 del 12/12/2016 "Art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – . Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette", di cui l'Ente ha preso atto con Deliberazione del Consiglio n. 1 - 07 del 27/01/2017,

D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 07 agosto 2015, n. 124".

Deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione", che costituisce atto generale di indirizzo, rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni che sono chiamate allo svolgimento di attività di analisi delle realtà amministrative ed organizzative nelle quali si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione ed alla contestuale adozione di concrete misure di prevenzione,

Legge n. 179 del 30/11/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”,  
D.G.R. n. 1 – 6311 del 28/12/2017 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte”,  
D.G.R. n. 1 – 7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”,  
Deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con la quale l’ANAC ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT mentre nella parte speciale ha affrontato questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie,  
D.G.R. n. 1 – 8910 del 16/05/2019 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”,  
Deliberazione ANAC n. 494 del 05/06/2019 «Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», ai sensi dell’ art. 42 del d.lgs. 50 del 2016,  
Deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

## **1) SEZIONE CORRUZIONE**

### **1.1. LE FASI DI REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE**

La normativa prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la messa a punto delle misure.

Lo scopo essenziale del Piano Anticorruzione è infatti la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, ed in generale illegali, all'interno degli Enti pubblici così come determinare in tutti coloro che operano per conto dell'Ente la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione.

Ma che cosa si intende per corruzione? Un comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

L'ANAC svolge nei confronti delle singole Pubbliche Amministrazioni poteri di vigilanza sulla redazione e sull'attuazione dei Piani Triennali e poteri di sanzione in caso di mancata adozione degli stessi.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, un unico Piano triennale da pubblicare sul proprio sito web istituzionale (nella sottosezione denominata “Altri contenuti – corruzione” della Sezione Amministrazione Trasparente), in modo tempestivo e comunque non oltre un mese dall’adozione. Si ricorda altresì che nella stessa sottosezione del sito ogni anno, entro il 15 dicembre, il RPCT provvede alla pubblicazione della Relazione recante i risultati dell’attività svolta.

Nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018 è stato infatti sottolineato che le Amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio. L’omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (per brevità PTPCT) è redatto ai sensi della normativa sopracitata e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione e trasparenza nell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano per il triennio 2020-2022. Il suddetto Piano potrà in corso d'anno essere modificato, su proposta del RPCT, allorchè siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero nel caso di rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’Ente.

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 1 - 04 del 28/01/2020, su proposta del RPCT.

## 1.2. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

a) Il Presidente e il Consiglio: l'organo di indirizzo dovrebbe avere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT. Si ribadisce che la disciplina vigente attribuisce importanti compiti agli organi di indirizzo delle amministrazioni e degli enti, tra i quali definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. È necessario che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

c) Le Posizioni Organizzative per le aree di diretta competenza e in generale tutti i dipendenti dell'Ente: si rammenta infatti che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, comma 14). Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

d) Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP o DPO)

e) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente (a tempo determinato o esterni all'Ente)

f) Gli stakeholders: è necessario realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento, di cui dovrà essere data informazione nel Piano stesso con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione è stata apportata una modifica all'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 in forza dell'art. 41, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 97/2016, in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione.

Gli Enti di Gestione delle Aree Protette, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Biodiversità e Aree Protette, con nota prot. n. 134 del 31/01/2017, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 19/2009, sono equiparati, per le loro strutture amministrative di piccole dimensioni, ai piccoli comuni espressamente contemplati dal legislatore, per i quali è prevista una semplificazione degli adempimenti burocratici in tema di anticorruzione (Aggiornamento PNA 2018 – Approfondimento IV. Piccoli Comuni – Le proposte di semplificazione), tra le quali la nomina, da parte del Consiglio degli Enti, del Responsabile della prevenzione della corruzione, che assume in sé anche il ruolo di Responsabile della trasparenza. Tale figura, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, dovrebbe essere scelta tra i dirigenti di ruolo in servizio pur non costituendo questa scelta, ai sensi anche della Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, una regola rigida ma suscettibile di diverse soluzioni gestionali.

Alla luce di quanto sopra esposto, per l'anno in corso, è stato assegnato il suddetto ruolo per l'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano alla Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile e del personale, Cristiana Robba.

Il RPCT esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge (p. es. i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 1 L. n. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013 o la pubblicazione della Relazione annuale sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 e s.m.i.) e dal presente Piano; svolge inoltre i nuovi compiti derivanti dall'applicazione del FOIA (Accesso civico potenziato) per richiesta agli uffici di informazioni sull'esito delle istanze pervenute e per competenza in materia di "riesame" (nuovo art. 5, comma 7, del D. Lgs. 33/2013 modificato).

Il RPCT dell'Ente è coadiuvato da un gruppo di lavoro individuato come di seguito:

Carlo Carbonero, Responsabile del Servizio di vigilanza e forestale con Posizione Organizzativa,  
Piero Damarco, Conservatore Museale e Responsabile Servizio Paleontologico con Posizione Organizzativa,  
Alessandra Fassio, Responsabile del Servizio fruizione e didattica.

I componenti del gruppo di lavoro sono i referenti per la prevenzione per le aree di diretta competenza, nonché nell'ambito dei ruoli di supporto conferiti.

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alla gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti sia i suddetti Responsabili sia tutti i dipendenti, ciascuno per l'area di competenza.

I componenti del gruppo di lavoro, a seguito della ricezione di copia del presente Piano, risultano edotti sul contenuto dello stesso e, a loro volta, verificano dai dipendenti facenti parte dell'ambito di servizio la conoscenza dello stesso, segnalando tempestivamente eventuali rifiuti o mancate applicazioni al RPCT.

Ogni Responsabile di Servizio individua azioni di dettaglio sulle materie sensibili, provvede mensilmente alla verifica del rispetto dei tempi procedurali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, attestando formalmente con cadenza trimestrale il risultato della verifica effettuata. Ai Responsabili è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al RPCT relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti.

Tutto il personale dell'Ente attesta, con riferimento alle rispettive competenze, di essere a conoscenza del presente Piano ed è tenuto a rispettare puntualmente le disposizioni del Piano stesso (art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 e s.m.i.), anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con l'Ente, qualunque forma esso assuma.

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze previste dalla norma, dichiarano di essere a conoscenza del Piano di Prevenzione della Corruzione e provvedono a darvi esecuzione; ad essi, pertanto, è fatto obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività dell'Ente: in tali casi i Responsabili di Servizio adottano le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità informando il RPCT che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi.

Di volta in volta saranno poi stabilite forme e modalità relative alla presa d'atto dei contenuti del Piano per i dipendenti neo assunti (al momento dell'assunzione), per i dipendenti già in servizio (con cadenza periodica) così come per i collaboratori dell'Ente a qualsiasi titolo.

I risultati relativi all'attuazione del Piano sono contenuti negli aggiornamenti annuali dello stesso, previsti dalla normativa, e costituiscono attuazione dell'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati secondo i principi e le modalità previste dalla vigente normativa nazionale.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del 24 maggio 2016, entrato in vigore il 25/05/2018, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la precedente direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In considerazione del potenziale conflitto tra due diritti fondamentali, trasparenza e protezione dei dati personali, occorre garantire un adeguato bilanciamento tra due esigenze contrapposte: quella della full disclosure e della privacy.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati attivati percorsi formativi proprio al fine di fornire un valido supporto a tutti i dipendenti per un corretto bilanciamento delle esigenze di trasparenza con i limiti disposti in materia di privacy.

Già l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in precisi obiettivi organizzativi e individuali da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

L'individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell'organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

Possono costituire obiettivi strategici, a mero titolo esemplificativo:

o l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

o la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;

o l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;

o l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti è fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.

### 1.3. LE RESPONSABILITA'

La legge prevede (art. 1, commi 8 e 12, della L. n. 190/2012 e s.m.i.) consistenti responsabilità nei confronti dei soggetti sotto indicati, in caso di inadempimento:

- a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- b) Le Posizioni Organizzative per le aree di diretta competenza
- c) Tutti i dipendenti dell'Ente.

Tutti i dipendenti dell'Ente devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal Piano, segnalando nel contempo le situazioni di illecito (art. 54bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.): la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

La responsabilità delle Posizioni Organizzative si manifesta anche nei casi di mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 31 della L. n. 190/2012 e s.m.i.

Sono inoltre individuate (art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 e s.m.i.) due ulteriori ipotesi di responsabilità del RPCT:

una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell' art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che si configura nel caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano”,

una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”.

#### 1.4. IL CONTESTO ESTERNO

Così come indicato e ribadito nel P.N.A., l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'Ente per via della specificità dell'ambiente in cui esso opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali.

Il Rapporto dell'Anac “La corruzione in Italia 2016-2019” analizza i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel periodo 2016-2019 e fornisce un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Gli elementi tratti dalle indagini penali possono fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata ed i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le Regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state infatti emesse 117 ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate al settore degli appalti.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di pulizia), equivalente al 13% del totale.

Alcune delle peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno sono:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale;
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

Per quel che riguarda la Pubblica Amministrazione, nel periodo in esame sono stati 207 i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per corruzione (circa la metà dei soggetti coinvolti), tra i quali 46 dirigenti, ai quali ne vanno aggiunti altrettanti tra funzionari e dipendenti più 11 Rup (responsabile unico del procedimento).

Le forme di condizionamento dell'apparato pubblico più estese e pervasive si registrano prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale.

Nel periodo di riferimento 47 politici sono stati indagati (23% del totale); di questi, 43 sono stati arrestati: 20 sindaci, 6 vice-sindaci, 10 assessori (più altri 4 indagati a piede libero) e 7 consiglieri.

I Comuni rappresentano dunque gli enti maggiormente a rischio, come si evince anche dalla disamina delle amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione : dei 152 casi censiti, 63 hanno avuto luogo proprio nei municipi (41%), seguiti dalle le società partecipate (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l'11% del totale).

Per quanto riguarda l'oggetto della corruzione, il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

Contemporaneamente però si manifestano nuove forme di corruzione: il posto di lavoro si configura come nuova contropartita della corruzione, soprattutto al Sud: l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corruttore è stata riscontrata nel 13% dei casi.

A seguire, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, regalie (7% degli episodi), benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernottamenti, ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

La presenza della criminalità organizzata mafiosa in Piemonte è risalente nel tempo e si caratterizza, innanzitutto, per uno storico radicamento della 'ndrangheta, favorito dal fenomeno migratorio meridionale degli anni '50.

Tale insediamento, concentrato principalmente nel capoluogo e nella relativa provincia, ha prodotto il modello operativo dei territori di origine, reggino e vibonese, connotato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.

L'organizzazione criminale ha evidenziato interesse per i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con una conseguente creazione di attività imprenditoriali, connesse all'edilizia ed alla movimentazione della terra e degli inerti, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti.

Parallelamente è stata praticata l'usura, le estorsioni, l'accaparramento di appalti pubblici e il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi. Più di recente, gli stessi gruppi delinquenziali hanno affinato le loro capacità operative specializzandosi nella gestione delle sale da gioco illegali e degli apparati videopoker.

Anche nel 2° semestre 2018 l'azione investigativa e preventiva della DIA e delle Forze di polizia ha dato conto dell'operatività dei sodalizi calabresi in Piemonte.

Nel mese di febbraio 2019 i Carabinieri hanno eseguito una misura restrittiva nei confronti di 2 soggetti, ritenuti colpevoli di associazione di tipo mafioso, estorsione in danno di alcuni imprenditori torinesi, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità mafiose.

Ancora, nel mese di maggio i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Brescia e Savona, nei confronti di 26 soggetti.

L'indagine ha permesso di individuare un sodalizio criminale, costituente un vero e proprio locale di 'ndrangheta, con ruoli di vertice e procedure interne di affiliazione, con sede ad Asti, ma operativo anche in aree limitrofe. Agli indagati, oltre al reato associativo, sono state contestate plurime condotte estorsive in danno di imprenditori delle province di Asti e Cuneo, traffico d'armi (provento di furto in territorio astigiano, destinate anche ad altre compagini 'ndranghetiste), traffico di stupefacenti, un omicidio, due tentati omicidi ed una rapina. Veniva accertata, altresì, l'infiltrazione in diverse attività economiche astigiane operanti nel settore edile, agricolo-commerciale e sportivo.

Del tutto sporadica risulta la presenza di soggetti legati ai clan camorristici, pugliesi e lucani nel territorio piemontese.

Non mancano, infine, evidenze circa l'operatività di sodalizi di matrice nigeriana, albanese, romena e magrebina: il traffico di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione sono i settori illeciti maggiormente perseguiti, mentre per i reati contro il patrimonio spicca l'azione dei gruppi criminali dell'est Europa, talvolta esercitata con violenza sulle persone.

Con particolare riferimento al traffico di stupefacenti, specie quello di cocaina, un ruolo di primo piano viene svolto dalla criminalità nigeriana, che trova proprio dal narcotraffico e dallo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali un'importante occasione di guadagno. Ne è esempio quanto emerso nell'ambito dell'operazione "White Wheels", conclusa nel febbraio 2018 dalla Polizia di Stato di Asti con l'esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 17 soggetti di nazionalità nigeriana, tunisina ed italiana, tutti responsabili di aver creato una rete di spaccio di sostanze stupefacenti provenienti dalle "piazze" di Torino e Milano.

## 1.5. IL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'Ente è così formata:

Direttore (anche Responsabile Unico del Procedimento) con titolarità di tutte le singole procedure aventi rilevanza esterna,



Servizio amm.vo/finanziario e del personale

Servizio di vigilanza e forestale  
Servizio del territorio

GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio paleontologico  
Servizio fruizione e didattica

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

I servizi indicati sono coordinati da tre Posizioni Organizzative.

Nel P.N.A. 2016 di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 sono stati previsti approfondimenti su specifici settori di attività o materie quali il "Governo del territorio" e "Beni e attività culturali".

La specificità del settore dei beni e delle attività culturali, rispetto ad altri ambiti di attività della pubblica amministrazione, risente della peculiarità e della complessità dei beni da tutelare.

La scelta di analizzare questo procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è nata da una valutazione degli interessi coinvolti all'interno delle singole fasi istruttorie e decisionali.

Si tratta di un procedimento, strutturato su più livelli e secondo diverse fattispecie normative delineate all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), in cui si opera un bilanciamento costante tra interesse del singolo e interesse della collettività, con provvedimenti finali autoritativi che incidono in modo economicamente rilevante nella sfera giuridica dei singoli, sia persone fisiche che giuridiche.

Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio è stata infatti introdotta la norma che prevede l'accertamento specifico dell'interesse culturale delle cose appartenenti a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (c.d. verifica di interesse culturale),

L'analisi del contesto interno in cui si sviluppa il procedimento ha evidenziato una serie di possibili eventi rischiosi, collegabili tanto agli aspetti organizzativi che di regolamentazione del processo, trattandosi peraltro di fasi procedurali che coinvolgono più amministrazioni ed uffici, oltre che utenti privati destinatari del provvedimento finale, da cui derivano una serie di obblighi e limiti: denuncia di trasferimento delle opere per cambio di residenza, denuncia di trasferimento di proprietà\detenzione, divieto di trasferimento all'estero, sanzioni.

Il rischio di ingerenze si ripropone su più livelli intermedi, declinabili dalla fase istruttoria fino alla fase decisoria.

Come in casi analoghi, inoltre, la rotazione degli incarichi e l'adozione di strumenti di emersione di eventuali conflitti di interessi (anche solo nella forma di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti sottoscritta dal funzionario in rapporto a ciascun procedimento gestito) consentirebbe un maggior controllo sull'esercizio imparziale del potere autoritativo.

Con l'espressione "governo del territorio" si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio.

Il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un'area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali.

Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte delle trasformazioni territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente.

L'attività di vigilanza in particolare costituisce un processo complesso volto all'individuazione degli illeciti ambientali, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi.

Quest'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai valori patrimoniali in gioco.

Gli eventi rischiosi possono consistere nella omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività in corso nel territorio.

## 1.6. ANALISI DEL RISCHIO E MISURE DI CONTRASTO

Nel nuovo PNA 2019 ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza, specificando che l'allegato 5 del PNA 2013 è superato dalla metodologia indicata nell'allegato 1 al PNA 2019 e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento:

- la ponderazione del rischio, con lo scopo di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”, tenendo conto altresì del rischio residuo che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate;

- trattamento del rischio, che consiste nell’individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili; la programmazione assume una notevole importanza poiché un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

A fronte di quanto sopra esposto appare evidente che la metodologia proposta risulti una novità rispetto ai sistemi di valutazione del rischio adottati fino al 2019.

L’adeguamento al nuovo sistema di valutazione del rischio richiede innanzi tutto la preliminare mappatura dei procedimenti/processi ; la fase di valutazione del rischio sarà quindi contenuta nel prossimo Piano Anticorruzione 2021-2023.

Fino ad oggi il metodo seguito per la redazione del presente Piano è stato il seguente:

- analisi del rischio corruttivo tramite esame delle attività e dei procedimenti dell’Ente e conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di corruzione;

- analisi dei risultati e delle problematiche emerse a seguito dell’applicazione dei precedenti PTPC dell’Ente;

- individuazione delle azioni di riduzione del rischio di corruzione;

- analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione.

Al fine di identificare le aree a rischio di corruzione, si sono individuate le attività e i procedimenti amministrativi di cui all’art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012, integrando l’elenco ove necessario ; si è poi proceduto ad individuare le azioni di riduzione del rischio di corruzione analizzando sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le ulteriori misure ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio e si è definito il sistema attraverso cui monitorare l’andamento dei lavori.

In sede di analisi delle attività da mappare per le aree di rischio, si è preso atto anche degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione già operanti nell’Ente e consistenti in meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a detta prevenzione.

Tra questi, in particolare, si ritiene utile ricordare:

- la pubblicazione degli atti dell’Ente Parco (Decreti del Presidente, Deliberazioni del Consiglio, Deliberazioni della Comunità delle Aree protette e Determinazioni del Direttore) sull’apposito sito web;

- l’approvazione del Regolamento per l’attività negoziale e per il servizio di cassa economica avvenuta con D.C. n. 1-06 del 30/01/2018 (aggiornamento);

- l’utilizzo delle Convenzioni CONSIP e del MEPA per le forniture ed i servizi;

- la riorganizzazione dell’Ente con organigramma dettagliato che individua con chiarezza gli addetti, i ruoli ed i compiti di ogni area di attività;

- la rotazione per quanto possibile del personale nelle Commissioni di gara;

- la pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (aggiornamento).

Ferme restando le disposizioni di legge per se stesse esemplificative di aree a rischio corruzione o gli atti indicativi di altra natura (es: protocolli di legalità o patti di integrità) e richiamati i principi di cui all’art.97 della Costituzione e all’art.1 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la valutazione dei rischi è stata svolta attraverso un lavoro di analisi delle attività svolte dall’Ente.

Sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria, dell’adozione dell’atto finale, anche per individuare la maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle diverse fasi.

Particolare attenzione è stata indirizzata a quei procedimenti nei quali il rischio corruzione è stato giudicato più alto, quantificando poi il livello di rischio sulla base degli indici indicati nella tabella di valutazione allegata al Piano Nazionale Anticorruzione.

Durante l’analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di “vulnerabilità” dell’organizzazione dell’Ente e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio ed è stato, tra l’altro, rilevato che:

- le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell’intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di ottenere notizie riservate, di esercitare, per il tramite del funzionario che si intende corrompere, un’influenza su altri soggetti;

- l’esposizione dei funzionari operanti a contatto con l’utenza rende più alto il rischio;

- l’opacità dell’azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sull’amministrazione e i diritti in capo ai privati;

- la correttezza gestionale e l’efficienza nel gestire i servizi costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite;

- la tangente quale elemento della condotta punibile, anziché consistere esclusivamente nella classica dazione di denaro, può essere occultata da articolati meccanismi di scambio di vantaggi, sia diretti che indiretti, in favore del corrotto.

Tenendo conto delle attività a rischio di corruzione individuate dall'art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e sulla base della valutazione delle attività svolte dall'Ente e del loro livello di rischio di corruzione si individuano, nella scheda Allegato 1, le seguenti attività esposte al rischio di corruzione:

- attività in materia di contratti;
- attività in materia di rilascio autorizzazioni, valutazioni e pareri;
- attività in materia di erogazione di benefici economici, diretti e indiretti, a persone e associazioni;
- attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori;
- attività in materia di vigilanza, controlli, verifiche successive, ispezioni.

### 1.7. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri l'08/03/2013 concretizzatosi poi nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato nella G.U. n. 129 del 04/06/2013, costituisce fondamento del presente Piano e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel Piano stesso.

L'Ente, in quanto ente strumentale della Regione Piemonte, adotta il Codice di comportamento del personale dipendente approvato dalla Regione Piemonte, oltre al Codice di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62. Inoltre l'Ente può definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento al fine di integrare il Codice di comportamento predisposto dal Governo.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano è stato adottato dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 1 - 02 del 30/01/2018, a modificazione di quanto già adottato dall'Ente con Decreto del Commissario straordinario n. 12 del 13 marzo 2015.

Il Codice si applica al personale dipendente dell'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici.

Gli obblighi di condotta sono estesi anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi o di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'Ente Parco.

L'Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (per i neo assunti con rapporti comunque denominati) o all'atto di conferimento dell'incarico (per i collaboratori) o infine all'atto della stipula del contratto (per le imprese fornitrici di servizi), consegna, e fa eventualmente sottoscrivere, copia del Codice di comportamento adottato.

L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione.

La violazione delle disposizioni del Codice, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, è fonte di responsabilità disciplinare del dipendente accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Sull'applicazione del Codice vigilano il Direttore dell'Ente e i Responsabili di Servizio i quali assicurano l'osservanza del Codice stesso e verificano le ipotesi di violazione.

### 1.8. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

I fenomeni corruttivi possono trovare terreno fertile anche a causa dell'inefficienza nel compimento di alcune fasi procedurali.

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo alla definizione delle modalità di monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti, che, ai sensi dell'art.1, comma 9, lett. d), della L. n. 190/2012, così come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016, costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Sulla base delle conoscenze attuali, che vengono costantemente monitorate per evidenziare eventuali accorgimenti utili per aumentare l'efficienza dell'azione amministrativa, si confermano, tra gli altri, i seguenti accorgimenti:

- compilazione di apposita scheda annuale riassuntiva da cui risultano gli affidamenti diretti (procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) con informazioni sull'oggetto dell'affidamento, l'operatore affidatario e l'importo, da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell'Ente;
- pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di tutte le autorizzazioni/pareri/valutazioni di incidenza rilasciati, con indicazione della tipologia di atto, del contenuto e del beneficiario;
- pubblicazione, a tempo indeterminato, delle schede e degli atti amministrativi tramite specifico applicativo informatico, anche in applicazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- nei procedimenti delle attività più a rischio, consentire ai soggetti che lo richiedano il monitoraggio della pratica e lo stato di avanzamento del procedimento, anche mediante posta elettronica.

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il RPCT il quale è tenuto a rendicontare ogni anno sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto più stringente dal momento che la L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 28, chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

A tal fine dovrà essere attestata l'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- azioni e controllo nella gestione dei rischi;
- formazione sul tema dell'anticorruzione;
- applicazione delle disposizioni previste nei Codici di comportamento, e anche alle ulteriori attività di controllo di seguito indicate:
  - verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, anche al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti terzi e i dipendenti dell'Ente;
  - verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in particolare l'esistenza di rapporti di parentela, anche mediante controlli a campione da parte del RPCT, attraverso la predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi oppure attraverso attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal Codice di comportamento;
  - verifica della rotazione degli incarichi negli uffici a più alto rischio, oppure dell'applicazione delle misure alternative mediante presentazione della relazione annuale;
  - verifica dell'attuazione delle attività formative inserite nel Piano;
  - verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, a cura del RPCT, mediante la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico; la successiva verifica entro un congruo arco temporale; il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso); la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 39/2013;
  - verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di incarichi esterni;
  - verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del PTPCT, da parte dei dipendenti;
  - verifica dell'attivazione delle misure in materia di trasparenza.

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nella apposita sezione del sito, è in costante aggiornamento.

## 1.9. FORMAZIONE

L'Ente si impegna, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 e s.m.i., ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell'amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT.

Dopo l'approvazione del Piano, il RPCT, di concerto con il Direttore e avvalendosi dei Responsabili di Servizio, individua le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.

I Responsabili di Servizio contribuiscono alla formazione del personale assegnato promuovendo, in collaborazione con il Direttore dell'Ente ed il RPCT, l'affermarsi delle buone prassi e della trasparenza.

La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., ai DD.Lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 97/2016 e n. 74/2017, agli articoli del D.Lgs n. 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della normativa sia per individuare le soluzioni organizzative più appropriate. In futuro la formazione dovrebbe essere sempre più orientata all'esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.

Nella scelta delle modalità per l'attuazione dei corsi di formazione si farà riferimento ai principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- trasmissione del Piano a tutto il personale dipendente (tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale);
- riunioni periodiche con tutti i Responsabili incaricati delle funzioni apicali;
- formazione per tutto il personale sulla normativa anticorruzione, sui Codici di comportamento e sulle tematiche dell'etica e della legalità. Potrebbe a tal fine essere opportuno strutturare la formazione su due livelli: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo.

#### 1.10. ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, comma 4, lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b).

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

L'esigenza di rotazione dei dipendenti particolarmente esposti ai rischi di corruzione deve però compendiarsi con le dimensioni dell'Ente e dunque con l'esiguità del numero degli stessi; ove infatti questa non fosse effettivamente attuabile, possono essere adottate misure organizzative alternative di riduzione del rischio, in modo da evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi ad esso demandati. Si possono così prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale alle attività o meccanismi di condivisione delle varie fasi procedurali, in modo che la decisione finale sia condivisa fra più soggetti.

#### 1.11. CONFLITTI DI INTERESSE

Particolare attenzione va posta nella verifica dei conflitti di interesse, anche potenziali, in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie.

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento di un incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Occorre quindi prevedere nel PTPCT adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti quali ad esempio:

- la predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- il rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza, tutto ciò naturalmente tenendo conto della disciplina in materia di tutela dei dati personali;
- l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- la previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio si richiama quanto contenuto nel Codice di Comportamento adottato dall'Ente.

Anche il Codice dei contratti pubblici (art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) , al fine di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni e garantire la parità di trattamento degli operatori economici, disciplina il conflitto di interessi.

#### 1.12. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla legge n. 190/2012 e s.m.i., i dipendenti che nel corso degli ultimi 3 anni di servizio (periodo di raffreddamento) hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto dell'Ente Parco devono vedere limitata la propria libertà negoziale (consistente nel non avere alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o professionale con assunzione di incarico o consulenza con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti od accordi) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego qualunque sia la causa della cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). Si tratta del cosiddetto "pantouflage" introdotto nell'ordinamento con la cosiddetta Legge Severino, anche conosciuto come "revolving doors".

Sono da ricomprendersi nella normativa anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo.

Alcune misure di prevenzione possono essere:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

#### 1.13. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (cosiddetto whistleblowing)

La disposizione contenuta nell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificata dalla L. n. 179 del 30/11/2017, pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato,
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante,
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante).

La tutela di anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima ; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Il RPCT considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'Ente potranno inviare al RPCT segnalazioni scritte o via mail, attraverso la casella di posta elettronica del RPCT appositamente predisposta ([responsabile.prevenzionecorruzione@posta.parchiastigiani.org](mailto:responsabile.prevenzionecorruzione@posta.parchiastigiani.org)), utilizzando il modello Allegato 2.

Alla casella potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art.51, comma 1, della L.190/2012 e s.m.i., "nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione".

I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy.

## 2) SEZIONE TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, comma 3, d.lgs. 33/2013).

Tali obiettivi devono essere perseguiti anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Il comma 8 dell'art.1 della L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 97/2016, stabilisce che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza.

La sezione del PTPCT sulla trasparenza deve perciò essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni Ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

In Allegato 3, lo schema nel quale, per ciascun obbligo, viene individuato il nominativo del dipendente e dell'ufficio responsabile (o il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'Ente), sia per quanto riguarda la individuazione ed elaborazione dei dati sia la loro pubblicazione, che possono anche coincidere negli Enti di piccole dimensioni.

Occorre anche definire, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa (accesso civico "semplice"), è previsto anche il cosiddetto accesso civico potenziato o FOIA (Freedom of information act), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

E' previsto infatti che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge, al fine di esercitare un controllo diffuso sull'azione amministrativa, in modo particolare per la verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.

L'art. 46 inoltre dispone che "Il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

La normativa sulla trasparenza dovrà infatti sempre più evolversi verso una fase più matura e consapevole che favorisca il passaggio dal controllo sociale e democratico finora focalizzato sull'organizzazione degli enti e sui loro atti amministrativi ad un controllo sui risultati che l'azione amministrativa produce a vantaggio della collettività.

In tale direzione, peraltro, si sta indirizzando anche la normativa in tema di misurazione della performance con una rinnovata e crescente sensibilità per la partecipazione dei cittadini/stakeholders al ciclo della performance ed alla valutazione dei servizi e dei risultati degli Enti (D.Lgs n.150/2009 come modificato dal D.Lgs n.74/2017).

Per garantire la partecipazione civica appare indispensabile quindi il passaggio ad una trasparenza sui risultati e su pochi e qualificati indicatori anziché sugli atti e sull'organizzazione burocratica.

Contestualmente ai nuovi fabbisogni informativi e partecipativi occorre però tenere presente le esigenze di semplificazione provenienti dai territori, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni e non solo, a causa della gravosità degli oneri adempimentali derivanti dagli obblighi di pubblicazione.

Spesso tale attività assorbe una crescente mole di risorse umane e strumentali a scapito dello svolgimento delle funzioni istituzionali e del perseguimento della mission dell'Ente.

La semplificazione e la riduzione di alcuni obblighi di pubblicazione attualmente vigenti consentirebbe di ottimizzare le risorse impiegate e l'impegno profuso dalle Amministrazioni su temi di maggiore interesse per la collettività. In tal modo si renderebbero disponibili ai cittadini le informazioni legate ai risultati in modo semplice e chiaro, mediante nuovi registri comunicativi e si favorirebbe una partecipazione consapevole del cittadino all'azione pubblica.

Il diritto alla trasparenza va a scontrarsi con il tema della riservatezza dei dati personali ; la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto (sent. 20/2019) che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato».

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Ricordiamo inoltre che l'accesso civico può essere motivatamente rifiutato, al fine di tutelare "interessi giuridicamente rilevanti" secondo l'art. 5bis, nei seguenti casi, oltre naturalmente nei casi di segreto di Stato o nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge:

evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico e/o ad interessi privati,

difesa ed interessi militari,

sicurezza nazionale,

sicurezza pubblica,

politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato,

indagini su reati,

attività ispettive,

relazioni internazionali,

libertà e segretezza della corrispondenza,

protezioni dei dati personali,

tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche (diritti d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale, etc...).

## **a – Azioni di intervento**

L'attività che l'Ente Parco ha messo in atto per migliorare la propria trasparenza e accessibilità si concentra su diversi canali di comunicazione che, consentendo la pubblicazione di grandi quantità di informazione ed una diffusione pressoché illimitata, permettono di aumentare il grado di accessibilità delle informazioni e, conseguentemente, la trasparenza dell'operato amministrativo; a questi si affiancano mezzi più tradizionali, quali opuscoli e materiale informativo in formato cartaceo e, per un contatto diretto con il pubblico, l'URP e il punto informativo.

L'Ente dispone quindi dei siti

[www.astipaleontologico.it](http://www.astipaleontologico.it) (istituzionale)

[www.museodeifossili.org](http://www.museodeifossili.org)

<https://www.facebook.com/parcoemuseopaleontologicoastigiano/>

[twitter.com/museodeifossili](https://twitter.com/museodeifossili)

Il sito web istituzionale presenta molteplici sezioni e approfondimenti sull'attività dell'Ente, tra le quali il Museo Paleontologico, le aree protette, i Geositi e i SIC gestiti, l'Art Bonus, la didattica, l'attività commerciale (libri, guide, gadget).

All'interno del sito istituzionale sono state create in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. , e l'"Albo Pretorio on line", ai sensi dell'art. 32 della L. 69/09 , per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.



L'Ente ha partecipato nell'anno 2018 alla "Settimana dell'Amministrazione aperta" per monitorare l'utilizzo dei fondi europei (in questo caso destinati alla ristrutturazione di parte del Palazzo Michelerio) da parte delle istituzioni che li ricevono, in collaborazione con l'Istituto Professionale Superiore "A. Castigliano" di Asti (la classe 5S e una laurea magistrale dell'Università di Torino) all'interno di un progetto denominato "Il Paleontologico a porte aperte", a cura della A.S.O.C. (A scuola di open Coesione).

## **b – Modalità di pubblicazione on line dei dati**

L'Ente rispetta le Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT dell'Ente secondo il modello Allegato 4.

L'Ente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale e contestualmente lo trasmette al richiedente o gli comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale dove reperirlo (se si tratta di dato già pubblicato è sufficiente indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale).

Per quanto riguarda invece la procedura di accesso civico potenziato, il cittadino può presentare istanza di accesso anche telematicamente (modello Allegato 5) rivolgendosi all'ufficio che detiene i dati in oggetto oppure al RPCT (che deve comunque controllare e verificare).

Il responsabile a cui viene inoltrata l'istanza, entro di norma trenta giorni, dovrà valutarne l'ammissibilità non più quindi sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l'assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy.

Se l'Ente individua soggetti contro-interessati ai suddetti dati dovrà dare a loro comunicazione dell'istanza presentata ed essi avranno dieci giorni di tempo per motivare una loro eventuale opposizione.

In questo caso l'Ente dovrà accertare la fondatezza o meno delle motivazioni addotte dai terzi e, in caso positivo, darne comunicazione al richiedente, motivando tale decisione.

Il richiedente, se lo ritiene, potrà ancora presentare richiesta di riesame al RPCT che deciderà con provvedimento motivato, eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di diniego, il richiedente potrà proporre ricorso al TAR o al Difensore Civico, così come potrà eventualmente fare anche il contro-interessato.

Allo scopo di aumentare il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, l'Ente adotta le seguenti strategie per la predisposizione, la modifica o l'integrazione dei dati nei propri siti :

### Chiarezza e accessibilità

L'Ente valuta costantemente la chiarezza dei contenuti e della navigazione e avvia le eventuali attività correttive e migliorative.

Esiste nel sito istituzionale un' apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", creata secondo la struttura indicata nell'allegato al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso un link, chiaramente identificabile posto nell'homepage del sito stesso.

L'Ente adotta criteri e principi operativi ed organizzativi atti a favorire l'accessibilità dei propri siti a tutela dei diritti dei disabili (ai sensi della "Legge Stanca" n. 4 del 09/01/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e del relativo Regolamento attuativo n. 75/2005).

### Tempestività

La gestione dei siti persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale.

### Policy: note legali e privacy

Il sito istituzionale informa con chiarezza il visitatore sulle politiche legali e di privacy. Un link costantemente disponibile nella pagina iniziale del sito rimanda alle note legali, che contengono informazioni relative a:

clausole di responsabilità in merito alla pubblicazione dei contenuti;

proprietà intellettuale dei contenuti pubblicati;

politiche di privacy (le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili), secondo i diritti previsti dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Nessun dato personale degli utenti è di proposito acquisito dal sito, salvo per scopi e per tempi strettamente necessari ad effettuarne la transazione.

L'Ente verifica costantemente il livello di sicurezza del sito in merito a transazioni e gestione dei dati.

## Usabilità

L' Ente verifica il livello di utilizzo e di utilizzabilità del sito.

## Formati e contenuti aperti

L' Ente privilegia, ove possibile, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto. Tutti i contenuti e le informazioni presenti all' interno dei siti dell' Ente sono di proprietà dell' Ente stesso, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro. Gli oggetti presenti nei siti per lo scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono liberamente e gratuitamente disponibili. La riproduzione o l' impiego di informazioni testuali e multimediali (suoni, immagini, software, ecc...) sono consentiti con indicazione della fonte e – qualora sia richiesta un' autorizzazione preliminare – questa indicherà esplicitamente ogni eventuale restrizione.

## Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni

Le informazioni e i dati indicati sono pubblicati nei siti web dell' Ente in modo da favorire l' accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dei cittadini e dell' utenza, anche tramite i motori di ricerca.

## **c – Sezione programmatica**

L' Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. è uno dei principali strumenti organizzativi attraverso il quale le Amministrazioni Pubbliche possono assolvere ai loro compiti di comunicazione e relazione con il pubblico.

L'URP è il punto di incontro e di dialogo tra i fruitori delle aree protette, i visitatori del Museo dei Fossili e l'Ente di gestione.

L'Ufficio svolge funzioni di informazione e accoglie indicazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati.

L'Ente ha creato un indirizzo di posta elettronica specifico : [info@astipaleontologico.it](mailto:info@astipaleontologico.it)

## **d – Posta Elettronica Certificata (PEC)**

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l' invio e la consegna.

Ai sensi dell' art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale - CAD) così come aggiornato dal D. Lgs. n. 217 del 13/12/2017, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 12/01/2018, ogni ente pubblico deve avere una casella di PEC per ciascun registro di protocollo.

L' indirizzo PEC dell' Ente Parco è [parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it](mailto:parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it) attivo dall' anno 2010.

## **NORME FINALI , TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'**

Gli aggiornamenti del presente Piano, a seguito di intervenute modifiche legislative, verranno disposti a cura del RPCT dandone comunicazione all' Organo di indirizzo politico dell' Ente.

Eventuali modifiche che si rendessero opportune e/o necessarie per inadeguatezza del Piano a garantire l'efficace prevenzione saranno approvate dall' Organo di indirizzo politico con proprio atto, su proposta del RPCT.

I dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e delle disposizioni del Garante della Privacy.

Con l'approvazione del presente Piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.